

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA, FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE

TRA

Il PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI, di seguito denominato “Parco”, rappresentato dal Direttore dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08/07/1971, C.F.DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede del Parco archeologico di Sibari, strada statale 106 Jonica, Km 24 87011 Cassano all'Ionio;

E

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO, di seguito denominata “Accademia”, rappresentata dal Direttore prof. Arch. Virgilio Piccari, nato a Barquisimeto (Venezuela), il 16/07/1961, C.F. PCCVGL61L16Z614N, domiciliato per la carica presso la sede dell'Accademia in via Tripoli, 46/48 – 88100 Catanzaro;

PREMESSA

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, art. 33, comma 3, incluse il Parco archeologico di Sibari tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. 725 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei con il quale il dott. Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari con effettiva presa di servizio il giorno 02.11.2020;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 118, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 del Parco archeologico di Sibari del 08.03.2021 con la quale la dott.ssa Camilla Brivio viene incaricata dell'attività di Responsabile del laboratorio di restauro del Parco archeologico di Sibari, supportando il Direttore nella progettazione e gestione di mostre ed

esposizioni e, in raccordo con gli altri uffici, nell'organizzazione di tutte le iniziative utili alla diffusione della conoscenza del patrimonio di competenza del Parco archeologico di Sibari;

VISTA L'autorizzazione alla stipula della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, prot.n. 6686-P del 18/03/2021;

CONSIDERANDO che, nell'ambito delle proprie competenze, il Parco istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio di riferimento, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con le Università e Accademie di riferimento;

CONSIDERATO che il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., all'art. 29 stabilisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;

CONSIDERATO che il Parco archeologico di Sibari ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demoetnoantropologia, dell'etnografia, e non solo, e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica e il pubblico;

CONSIDERATO che le Accademie e le Università sono un centro primario della ricerca scientifica e artistica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze artistiche e culturali, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

CONSIDERATO che le Parti intendono intraprendere un virtuoso percorso volto a sviluppare rapporti di collaborazione finalizzati alla costruzione di un rapporto reciproco volto all'attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e sono pienamente convinte delle opportunità offerte da una collaborazione sinergica nei modi previsti dalle vigenti Leggi e nel rispetto delle loro diverse competenze e prerogative istituzionali, ai fini della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico quale risorsa strategica per la crescita culturale ed economica del territorio calabrese;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni*

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

CONSIDERATO che l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e prescrivendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;

CONSIDERATO che l'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1
Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Per l'Accademia la referente del progetto è la prof.ssa Simona Caramia; per il Parco archeologico il coordinatore scientifico e responsabile dell'attuazione è la dott.ssa Camilla Brivio;

**ART. 2
Oggetto dell'Accordo**

Lo scopo della Convenzione è quello di instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di studio, ricerca, produzione artistica, valorizzazione e promozione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente sulla base di azioni concordate dai due Istituti.

Le attività individuate sono finalizzate alla promozione pratica dello studio, della ricerca e dell'insegnamento delle discipline artistiche, della valorizzazione del patrimonio archeologico conservato presso il Parco, nonché alla formazione del personale specializzato. Le attività comuni mirano inoltre, per quanto possibile, a favorire il collegamento tra educazione e lavoro nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare con espresso riferimento agli articoli 1 e 9.

Il Parco, previo accordi *ad hoc*, prevede l'ammissione all'interno delle proprie attività dei docenti e studenti dell'Accademia per lo svolgimento di tirocini, cantieri e attività di formazione.

ART. 3

Attività previste

Le attività previste, alla base di questa Convenzione sono:

1. Attivare tirocini curricolari e extrauniversitari, assegni di ricerca e borse di studio inerenti in particolar modo i seguenti settori: pedagogia didattica, arte contemporanea, museologia e tecnologie digitali;
2. Progettazione di attività pratiche e laboratoriali per diverse fasce di utenza da effettuare anche all'interno degli spazi del Parco;
3. Progettazione di interventi artistici da realizzare all'interno del Parco concordati di comune accordo dalle due parti e valutati scientificamente dalle responsabili di entrambe le Istituzioni;
4. Progettazione di attività e percorsi di valorizzazione presso la sede del Parco, negli spazi e nei periodi indicati dalla Direzione del Parco;
5. Cicli seminari di portata nazionale e internazionale a cura dell'Accademia all'interno degli spazi del Parco;
6. Progettazione congiunta per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali per le materia di competenza.

I singoli protocolli attuativi saranno oggetto di accordi attuativi secondari condivisi dalle due Istituzioni.

ART. 4

Obblighi delle parti

L'Accademia di Belle Arti si obbliga a garantire:

- il rispetto delle attività stabilite di comune accordo dalle due parti;
- la correttezza procedurale delle attività di gestione dei progetti, assicurandone la continuità attuativa delle azioni;
- il rispetto della disciplina fondamentale contenuta nel D.lgs. n. 165/2001, nelle norme del Codice Civile, nelle leggi speciali, in quanto applicabili, nei contratti collettivi di lavoro della categoria di riferimento in ordine al personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'attività oggetto della presente

Convenzione, che non costituirà comunque alcun vincolo di dipendenza né titolo per l'assunzione presso l'Amministrazione;

- per ogni studente la stipula di apposita polizza di assicurazione infortuni.

La Direzione del Parco si obbliga a garantire:

- l'utilizzo del logo istituzionale sulla comunicazione ufficiale degli eventi e delle azioni comuni;
- di non trarre beneficio economico dalle opere d'arte contemporanea installate presso la propria sede e quindi di non imporre alcuna maggiorazione del biglietto d'ingresso;
- in ragione delle attività sviluppate in comune, l'utile assistenza alla migliore riuscita delle attività previste e alle azioni di formazione e di ricerca. A tal riguardo potranno essere messi a disposizione per le attività stabilite dati conoscitivi di proprietà del Parco. L'Accademia si impegna altresì a non utilizzare tali informazioni se non per finalità esclusivamente didattiche, di educazione e di ricerca, e si impegna a sua volta, a mettere a disposizione del Parco ogni informazione e documentazione ritenuta utile all'attività istituzionale.

ART. 5

Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del Parco né a carico dell'Accademia. Eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività, all'attuazione e realizzazione degli obiettivi condivisi dovranno oggetto di successivi specifici accordi tra il Parco e l'Accademia.

ART. 6

Rapporti tra Parti

Le parti si impegnano a realizzare gli eventi culturali, di formazione e ricerca così come dettagliati. Le attività e le azioni in essere dovranno essere approvate ufficialmente da ambo le Istituzioni. Le parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dal Direttore del Parco e dal Direttore dell'Accademia.

ART. 7

Pubblicazioni scientifiche e divulgative

Le modalità di ogni eventuale pubblicazione dei dati risultanti dall'attività comune generata dall'applicazione di questa Convenzione saranno concordate tra le parti e sottoposte alla valutazione dei responsabili dell'attuazione individuati all'articolo 1.

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia

di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

ART. 8

Norme applicabili e tutela della privacy

Le differenti fasi dei progetti e delle azioni potranno essere documentate, per esser pubblicate sui siti istituzionali delle parti, sui loro social network, su cataloghi, locandine e brochure ritenute utili alla divulgazione delle iniziative. Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione sarà applicata la legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, le norme del codice civile, i regolamenti, le direttive e altre disposizioni in materia.

ART. 9

Clausola risolutoria espressa

I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente Convenzione e negli eventuali successivi accordi operativi sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente possibilità di risoluzione in caso di inadempienza. La presente Convenzione può, tuttavia, essere rimodulata nelle sue parti attuative, anche in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso. Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata se non per espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite e-mail istituzionale.

ART. 10

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano, entrambe le parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e ai protocolli anti-covid e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione.

ART. 11

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, eventuali controversie saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D.Lgs. n.196/2003 nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.4

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione la presente Convenzione viene sottoscritta anche con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza, 03/03/2021

PER L'ACCADEMIA
Il Direttore
prof. Virgilio Piccari

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO
Il Direttore
dott. Filippo Demma

